

Regolamento della commissione amministrativa

Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo

Art. 1 Organizzazione

1 - Ogni impresa costituisce una commissione amministrativa, composta dallo stesso numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti, quale organo della fondazione.

2 - Le persone assicurate eleggibili quali rappresentanti dei dipendenti designano questi ultimi tra le loro stesse file. La procedura elettorale è disciplinata dall'impresa, tenendo debitamente conto delle varie categorie di dipendenti. I rappresentanti del datore di lavoro vengono eletti dall'impresa. Il mandato dura quattro anni. È consentita la rielezione. Se viene sciolto il rapporto di lavoro di un membro della commissione amministrativa, quest'ultimo lascia la commissione amministrativa.

3 - La commissione amministrativa si autocostruisce. Dalla sua cerchia nomina un presidente che per un mandato fa parte, alternativamente, della cerchia dei dipendenti o di quella dei datori di lavoro.

4 - La decisione di costituzione va notificata alla fondazione.

Art. 2 Ordinamento di gestione

1 - La commissione amministrativa è convocata dal suo presidente. Essa si riunisce a seconda delle necessità, tuttavia almeno una volta all'anno.

2 - I terzi responsabili dell'espletamento degli affari correnti possono essere interpellati con voto consultivo alle riunioni.

3 - Occorre stendere un verbale relativo alle decisioni della commissione amministrativa. Il verbalizzante viene designato dal presidente della commissione amministrativa. Esso non deve fare necessariamente parte della commissione amministrativa. Le decisioni vanno in ogni caso notificate alla fondazione.

4 - Le decisioni della commissione amministrativa sono prese a maggioranza semplice. A parità di voti il rispettivo presidente della commissione amministrativa ha voto preponderante. Le decisioni possono essere anche prese mediante circolare. Una delibera circolare giunge in essere se la maggioranza dei membri della commissione amministrativa la approva.

5 - Le decisioni della commissione amministrativa concernenti tutte le persone assicurate vanno comunicate a queste ultime mediante circolare o affissione presso i locali dell'impresa.

Art. 3 Compiti

1 - La commissione amministrativa è chiamata a tutelare gli interessi delle persone assicurate. Essa rappresenta l'impresa e le persone assicurate nei confronti della fondazione.

2 - In particolare essa è tenuta a:

- a) notificare tempestivamente alla fondazione
 - le modifiche riguardanti la composizione della commissione amministrativa,
 - le modifiche del diritto di firma dei membri della commissione amministrativa nonché dell'impresa nelle operazioni commerciali con la fondazione,
- b) controllare i pagamenti dei contributi (contributi dei dipendenti e del datore di lavoro) del datore di lavoro
- c) informare le persone assicurate,
- d) selezionare il piano di previdenza e garantire l'esecuzione del regolamento di previdenza,
- e) scegliere i gestori patrimoniali e definire il modello - d'investimento nell'ambito delle disposizioni del consiglio di fondazione,
- f) fissare l'ammontare dei contributi nell'ambito delle disposizioni del consiglio di fondazione,
- g) decidere in merito all'adeguamento delle rendite ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LPP nell'ambito dei mezzi disponibili,
- h) decidere circa l'impiego dei fondi liberi dell'opera di previdenza,
- i) optare eventualmente per la suddivisione del capitale di decesso in mancanza di un'attribuzione beneficiaria,
- j) segnalare alle persone assicurate la possibilità di mantenere la protezione previdenziale,
- k) prendere atto del conto annuale dell'opera di previdenza ed approvarlo,
- l) eventualmente approvare lo scioglimento del contratto di adesione da parte del datore di lavoro, nel qual caso i rappresentanti dei dipendenti devono dare il loro esplicito consenso alla decisione,
- m) eventualmente accertarsi che la disdetta del contratto di adesione da parte del datore di lavoro avvenga d'intesa con il personale,
- n) eleggere i membri del consiglio di fondazione.

Art. 4 Protezione dei dati e obbligo del segreto

I membri della commissione amministrativa e le persone incaricate dell'amministrazione sono obbligati a osservare verso l'esterno e verso i collaboratori il segreto più assoluto su tutto ciò che nella loro funzione apprendono sulla situazione personale e finanziaria delle persone assicurate o dei beneficiari di rendite e dei loro familiari nonché sull'impresa. L'inosservanza di questo obbligo è punibile ai sensi dell'art. 76 LPP.

Questo obbligo permane anche dopo la fine della loro appartenenza alla commissione amministrativa o del loro compito nel campo della gestione.

Per il resto la comunicazione dei dati si basa sull'art. 86a LPP nonché sulla Legge sulla protezione dei dati (LPD). La fondazione osserva i principi della proporzionalità e della trasparenza e le regole relative alla finalità, alla correttezza e alla sicurezza dei dati.

Art. 5 Responsabilità

Se la commissione amministrativa prende decisioni contrarie allo scopo e ai principi della fondazione o al contratto d'assicurazione, la fondazione può sciogliere con effetto immediato il contratto di adesione, notificarlo alla cassa di compensazione e segnalare l'impresa all'istituto collettore. La fondazione non risponde delle conseguenze derivanti dalle decisioni della commissione amministrativa. I membri della commissione amministrativa e i collaboratori dell'impresa incaricati dell'espletamento degli affari correnti sono responsabili solidalmente sia nei confronti della fondazione sia nei confronti delle persone aventi diritto per quanto attiene ai danni causati intenzionalmente o per negligenza e in particolare ai danni risultanti dall'inadempienza di obblighi derivanti dal regolamento di previdenza, dal contratto di adesione, dal regolamento in materia d'investimenti e dal regolamento.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento di gestione entra in vigore in data 1° gennaio 2018.

* * *